



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del **dr. ALFREDO CARBOGNANI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 5510/08 di R.G, decisa con dispositivo letto all'udienza del 22.5.09, promossa con ricorso ex art. 22 L. 24.11.81 n. 689 di
C CRISTINA contro

COMUNE DI – PM

Conclusioni: il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato; l'Amm.ne chiede il rigetto del ricorso.

Oggetto: opposizione avverso verbali di contestazione in atti della PM di .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La PM di rilevava e contestava che la parte ricorrente circolava non autorizzato in ZTL. Veniva contestato alla parte ricorrente la violazione di cui all'art. 7 cds. La parte ricorrente ha proposto ricorso avverso il verbale, opponendo quanto indicato in motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, non risulterebbero ragioni per procedere all'annullamento del provvedimento opposto. Non sussistono infatti per sé ragioni né oggettive né soggettive per l'accoglimento. Non di meno, essendo state le violazioni rilevate in un lasso di tempo relativamente breve fra loro, può essere applicata la normativa di cui all'art. 8 L. 689/81 (prevalente su quella ex art. 198 2° co. cds del resto finalizzata ad altri scopi) con irrogazione della sanzione ridotta di cui al dispositivo. Del resto fra la prima e l'ultima violazione vi è poco tempo e considerando anche che, se la contestazione fosse stata immediata o almeno pervenuta prima, le successive avrebbero potuto forse essere evitate, la sanzione può essere ridotta in relazione alla normativa indicata. Spese compensate

Può considerarsi sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, se conducente o proprietario. Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, non risulterebbero ragioni per procedere all'annullamento del provvedimento opposto. Non sussistono infatti per sé ragioni né oggettive né soggettive per l'accoglimento. Non di meno, essendo state le violazioni rilevate in un lasso di tempo relativamente breve fra loro, può essere applicata la normativa di cui all'art. 8 L. 689/81 (prevalente su quella ex art. 198 2° co. cds del resto finalizzata ad altri scopi, in particolare all'ingresso e sosta in ZTL) con irrogazione della sanzione ridotta di cui al dispositivo. Infatti, mentre l'art. 8 risulta pertinente ed applicabile al caso, l'art. 198 viceversa (pur apparentemente ancor più pertinente e più specifico dell'altro) in realtà nel vero intento del legislatore - dopo che nel primo comma viene replicata la norma del citato e qui applicato articolo 8 – regola invero le ipotesi di accesso in ZTL con contestuale violazione di altre norme – come il divieto di sosta od altro – e

non già i molteplici – più o meno ravvicinati - accessi in ZTL, come invece previsto appunto dall'art. 8 ed anche dallo stesso primo comma – ma non dal secondo - dell'art. 198 cds, applicabili al caso in esame (v. anche Ord. Corte Cost. 26.1.07 n. 14).

Del resto fra la prima e l'ultima violazione vi è poco tempo (o non molto) e considerando anche che, se la contestazione fosse stata immediata o almeno pervenuta prima, le successive avrebbero potuto forse essere evitate, la sanzione può essere ridotta in relazione alla normativa indicata. Spese compensate. Nel caso su 6 verbali 3 possono essere annullati e gli altri confermati ex art. 8 oltre spese.

PER QUESTI MOTIVI

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia , visto l'art. 23 – 8 L. 689/81, sulle conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE PARZIALMENTE

l'opposizione proposta da C CRISTINA avverso ai 6 verbali di contestazione in atti della PM di e

ANNULLA

i verbali A994-5742 A994-5743 A995-6605

CONFERMA

il verbale A994-5739 A994-5740 – A994-5741 fissando in euro 275,14 la sanzione ex art. 8 L. 689/81. Spese compensate.

Reggio Emilia 22.5.09

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Alfredo Carbognani